



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 32 DEL 17/03/2015

REG.GEN.	N. 98 DEL 17/03/2015
----------	----------------------

OGGETTO: Determinazione di acquisizione coattiva, sanante *ex art. 42bis*, D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii. (quale introdotto con l'art. 34, comma 1, D.L. 6 luglio 2011 n. 98), a favore del patrimonio indisponibile del Comune di Aritzo, delle aree ubicate nel centro storico del medesimo Ente locale: quali distinte nel "Nuovo Catasto Terreni" al Foglio 12, Allegato A, Mappali 240 (parte) - 245 (di mq. 35) - 251 (di mq. 55), per un totale di mq. 120, di proprietà delle ditte Barrago (relativamente al mappale 245 ed a circa mq. 30 del mappale 240), Atzori-Cogoni (relativamente al mappale 251); quali trasformate per via delle opere che attualmente ivi insistono.

Relative notificazioni a: **Giuseppe BARRAGO, Teresa BARRAGO, Anna BARRAGO, Maria Dolores BARRAGO, Antonio BARRAGO, Roberto BARRAGO, Anna Maria BARRAGO, Ermenegildo BARRAGO, Flaviana PUSCEDDU, Axel BARRAGO, Erik BARRAGO, Natalina ATZORI, Mario COGONI, Antonio COGONI**, nonché (in qualità di eredi legittimi di Olivia ATZORI) **Antonello MAXIA, Raffaele Vincenzo MAXIA, Anna Paola MAXIA, Massimiliano MAXIA.**

L'anno **duemilaquindici** del mese di **marzo** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE:

con **deliberazioni** n. 44 del 10.10.1983 e n. 135 del 13.09.1984, il Consiglio comunale di Aritzo approvava (rispettivamente) i progetti ("generale" e "stralcio 1° lotto") dei lavori per la realizzazione di un Poliambulatorio socio-sanitario: il primo progetto, con previsione di spesa pari a £320.900.000; il secondo (limitato alla realizzazione di un fabbricato con struttura in cemento armato e costituito da un piano-terra nonché da un locale interrato), di £147.400.000;

con la **deliberazione** n. 44/1983 cit. si approvava quella progettazione in ogni sua parte, compresa la ripartizione di spesa ivi prevista, quale comportante in particolare: £35.000.000 per indennità di espropriazioni, £30.000.000 per revisione prezzi ed imprevisti¹;

a cavallo delle **citade determinazioni**, il Consiglio comunale di Aritzo interveniva, sempre in ordine alla medesima opera: sia con deliberazione n. 82 del 23.03.1984 che vi destinava £147.645.000 dell'approvato programma straordinario delle opere pubbliche da eseguire coi fondi della Comunità montana n.12 assegnati al Comune; sia con deliberazione n. 133 del 13.09.1984, approvando una variante al programma di fabbricazione all'epoca vigente, che individuava l'area (destinata ad ospitare la struttura pubblica in parola, eppertanto) da espropriare all'uopo;

segnatamente, con la **deliberazione** n. 135/1984 citata, si riconosceva l'opera come di pubblica utilità (per quanto già tale dichiarazione fosse implicita nell'approvazione del progetto -art. 1, L. 3 gennaio 1978 n.1-, l'una e l'altra mai impugnate), stabilendo i termini (13.01.1985 / 13.09.1987) entro i quali avviare e concludere sia il procedimento di esproprio che i lavori;

in ossequio alle **menzionate deliberazioni** di Consiglio comunale, con "Decreto" sindacale n. 31 del 18.06.1986 (richiamato dalla deliberazione G.C. Aritzo n. 12 del 07.02.2000) veniva disposta l'occupazione degli immobili (aree edificabili del "centro storico") distinti nel "Nuovo Catasto Terreni" al Foglio 12, Allegato A, Mappali 240 (parte, di mq. 55) - 245 (di mq. 35) - 251 (di mq. 55), per un totale di mq. 145, di proprietà delle ditte Barrago (relativamente al mappale 245 ed a circa mq. 30 del mappale 240), Atzori-Cogoni (relativamente al mappale 251) e Muggironi (relativamente a circa mq. 25 del mappale 240);

facevano seguito: (stando sia al "parere di congruità sulla stima", a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, in data 07.11.2000, sia alle stesse ditte private) l'immissione in possesso (22.07.1986),

¹Incidentalmente si fa osservare il rilievo di riferimento da riconoscere al progetto (definitivo/esecutivo, redatto dall'Arch. Nazario Fusco con previsione di una spesa complessiva di Lire 320.900.000), quale approvato con Deliberazione Comunale n.44 del 10.10.1983. In quel documento progettuale, infatti, rientra il Quadro Economico ove si specificano le singole voci di spesa debitamente ascritte ai diversi elaborati tecnici (es.: computo metrico estimativo dei lavori ed elenco prezzi indicanti i costi per i lavori; piano particellare di esproprio con relativi prezzi a mq ai fini del computo della relativa indennità; parcella delle spese tecniche con IVA e previsione delle spese generali, laddove gli imprevisti vengono valutati in ragione del 5-10% sui lavori; etc). Dunque (premesse che la Delibera nanti menzionata riporta le seguenti indicazioni: £.222.000.000 per lavori; £.35.000.000 per indennità espropriazioni; £.30.000.000 per revisione prezzi e imprevisti -l'istituto della revisione prezzi non è più esistente; £.25.000.000 per spese generali e tecniche; £.8.900.000 per IVA), il Quadro Economico (al pari della Relazione Tecnica al progetto) si presenta come documento fondamentale nell'atto amministrativo perchè discende direttamente dall'attività professionale del progettista svolta nel 1983 e quindi nello stesso periodo o poco prima dell'iniziativa di esproprio. Per giunta, si tratta del documento di riferimento per tutti gli atti successivi fino a collaudo e liquidazione, a meno che non venga modificato con una Perizia di Variante. Da qui l'estrema affidabilità del dato previsionale riguardante le indennità per espropriazioni, quale computato in £.35.000.000 dal progettista dei lavori. Tale valore, peraltro, risultando frutto dello studio tecnico-economico, preliminare, che ha portato, nelle diverse sedi e nei diversi gradi, all'approvazione del progetto esecutivo, risulta indipendente dalle successive dinamiche progettuali e realizzative proprie delle Perizie di Variante in aumento o di completamento. La determinazione tecnica del valore di espropriazione, infatti, è un atto pregresso, indispensabile ed economicamente vincolante del procedimento tecnico-amministrativo.

con contestuale redazione degli stati di consistenza; nonché la richiesta all'U.[fficio]T.[ecnico]E.[erariale] di Nuoro per la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza (nota prot. n. 3666 del 06.11.1986);

la relativa procedura di esproprio non è stata portata a compimento, per cui, persistendo, alla scadenza del previsto quinquennio -17.06.1991-, lo stato di occupazione (divenuta così illegittima), le ditte coinvolte (eccezion fatta per i Sig.ri Muggironi che, a notevole distanza di tempo, risultavano promotori di analoga iniziativa) hanno avanzato formale richiesta di indennizzo, dichiarandosi disponibili ad una susseguente "cessione bonaria", con missiva del loro "legale" datata 20.09.1991;

così innescando una annosa controversia, tra l'Ente locale ed i privati, in ordine alla stima delle aree coinvolte e, complessivamente, per il ristoro dei pregiudizi da quest'ultimi patiti a seguito della vicenda descritta;

- dal verbale di consegna dei lavori, alla ditta vincitrice della relativa gara d'appalto, risulta che all'ultimazione dell'opera si sarebbe dovuti pervenire entro il giorno 18.03.1989;
- con delibera di Giunta comunale n. 12 del 07.02.2000 prima, e compromesso stipulato in data 29.02.2000 poi, a fini di composizione stragiudiziale, le parti affidavano ad una terna "arbitrale" il compito di determinare il *quantum* spettante alle ditte interessate da quella vicenda di occupazione;
- seguiva, in data 06.07.2000, l'atto di stima predisposto ed approvato all'unanimità (nella riferita sede "arbitrale", con perizia contrattuale) in asserita conformità ai criteri adottati nel compromesso (cioè attenendosi «esclusivamente ai principi e alle regole tecniche della professione cui i singoli componenti [il collegio "arbitrale"] appartengono, essendo escluso ogni riferimento al mero arbitrio») ed inoltre «sulla base della valutazione di mercato, tenendo altresì conto della durata dell'illegittima occupazione degli immobili»;
- per effetto di quell'atto, il Legale delle ditte Barrago, Atzori e Cogoni (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, datata 11.07.2000 e pervenuta al destinatario il 13.07.2000) ha sollecitato il Comune di Aritzo «*a procedere al pagamento del dovuto e a formalizzare la cessione volontaria degli immobili oggetto dell'occupazione*»;

d'altro canto, a breve distanza di tempo, intervenivano:

- a cura del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Aritzo, il cit. "parere di congruità sulla stima" datato 07.11.2000, ove si rendeva conto delle "anomalie" che hanno contraddistinto la vicenda in oggetto (dal momento che avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 5bis, L. n. 359/1992);

- la deliberazione C.C. di Aritzo n. 36 del 31.07.2000, di destinazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato, per la definizione di quel contenzioso sull'erroneo presupposto che si dovesse procedere ad una "cessione volontaria dell'immobile";
- dietro richiesta degli Amministratori del Comune di Aritzo "succeduti" (a quelli che avevano avallato il menzionato compromesso) ed a seguito dell'ennesimo sollecito di pagamento; con specifico riferimento alle determinazioni di stima assunte nella menzionata sede "arbitrale", intervenivano osservazioni nonché, elementi e criteri di calcolo forniti, in data 06.12.2000, dall'Ufficio del Territorio di Nuoro (quale struttura decentrata della Direzione compartimentale per la Sardegna presso il Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze), ove peraltro si confermavano i rilievi di cui al menzionato parere di congruità del 07.11.2000;
- tali connessioni risulteranno successivamente disattese: non solo in ordine alla stima dei soprassuoli di modesto valore; ma anche con riguardo all'epoca di stima alla quale riferire le entità economiche comprese nel calcolo del risarcimento (nella fattispecie, corrispondente non all'occupazione del 1986 in quanto legittima, bensì all'inizio dell'occupazione illegittima con irreversibile trasformazione dell'immobile, quale risalente al 1991); nonché, al prezzo medio delle aree edificabili del Comune di Aritzo;
- passaggi ulteriori della vicenda contenziosa saranno così scanditi:
 - ❖ la richiesta di pagamento, avanzata con Ricorso al Tribunale Civile di Oristano nell'interesse delle Ditte Barrago, Atzori e Cogoni, quale sfociata nel Decreto Ingiuntivo n. 310/2000 del 04.12.2000, notificato al Comune di Aritzo (con uniti atti di precetto) in data 05.01.2001;
 - ❖ il promovimento (con regolare atto di Citazione del 12.01.2001), nell'interesse del Comune di Aritzo, di relativo Giudizio di Opposizione (n. 42/2001), per la declaratoria d'infondatezza della pretesa fatta valere dagli Ingiungenti (opposti), previa sospensione dell'Ingiunzione relativamente alla formula di provvisoria esecuzione della quale era stata corredata, con registrazione in Oristano al n. 942 serie 4;
 - ❖ il rigetto dell'istanza diretta a sospendere l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo n. 310/2000 (con provvedimento giudiziale del 29.01.2001);
 - ❖ la notifica, al Tesoriere del Comune di Aritzo, di atti di pignoramento;

- ❖ la delibera C.C. n. 43 del 29.12.2001, avente ad oggetto "Regolarizzazione contabile mediante emissione di mandati di pagamento a beneficio del Tesoriere Comunale";
- ❖ l'emissione sia del mandato di pagamento n. 1577 del 29.12.2001, per l'importo di (€ 269.720.545, pari ad) Euro 139.299,04; sia del mandato di pagamento n. 1579 del 29.12.2001, per l'importo di (€ 104.277.600, pari ad) Euro 53.854,89;
- ❖ una prima sentenza non definitiva (n. 387 del 14.06.2003);

in forza di quest'ultimo pronunciamento, il Decreto Ingiuntivo n. 310/2000 cit. veniva dichiarato inefficace giacché: *«...in subjecta materia, costituisce univoco e indivisibile insegnamento della Suprema Corte quello per cui l'eventuale accordo (ovvero, con diversa terminologia, l'eventuale compromesso) intervenuto tra espropriante e espropriato in ordine all'indennità di espropriazione non ha alcun effetto traslativo della proprietà del bene ma, semplicemente, si inserisce nel procedimento ablativo -acquistando pertanto natura negoziale pubblica- nel senso che le pattuizioni in esso contenute si connotano come atti integrativi del procedimento stesso ma rimangono tuttavia condizionate alla sua conclusione e cioè alla stipulazione di una cessione volontaria dei beni ovvero alla emanazione del decreto di esproprio i quali soli realizzano il trasferimento della proprietà dall'espropriato all'espropriante: ne consegue, quindi, che qualora tali condizioni manchino, l'accordo resta caducato e privo di qualsiasi effetto giuridico e, pertanto, l'obbligo dell'amministrazione espropriante non può più trovare il suo momento genetico in esso bensì in una fattispecie risarcitoria per la perdurante e illegittima occupazione dell'immobile stesso (in questo senso, da ultimo, vd Cass. 12704/2001; Cass. 11864/2001).*

Tanto chiarito, nella fattispecie in esame alle intese intervenute tra le parti e trasfuse, come già detto, nel cit. compromesso, non ha fatto seguito l'atto formale di cessione volontaria delle aree né, tanto meno, l'Amministrazione -pur avendo (pacificamente) fatto realizzare l'opera pubblica programmata- ha emanato il decreto di esproprio: pertanto, in applicazione di detti principi deve concludersi per la inefficacia dell'accordo/compromesso in data 29.2.2000 e, logicamente -difettando il titolo costitutivo del diritto azionato in sede monitoria- deve parimenti concludersi per la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 310/2000 emesso da questo Tribunale il 4.12.2000 e quivi opposto»:

la medesima Sentenza non definitiva dichiarava quindi il «difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere di tutte le domande proposte dalle parti conseguenti alla c.d. occupazione appropriativa dei beni per cui è causa per essere la controversia riservata alla cognizione del Giudice Amministrativo ex art. 34, D.lvo 80/98 e succ. mod.»;

questa la motivazione: «Va preliminarmente osservato che la fattispecie ablativa che ci occupa va ascritta tra quelle definite dalla dottrina e dalla giurisprudenza come di "occupazione acquisitiva" siccome a fronte della rituale adozione tanto del provvedimento con cui l'opera realizzanda viene definita di p.u. quanto del decreto autorizzativo della occupazione temporanea e urgente del bene e a fronte di una (non contestata e pacifica) radicale e irreversibile trasformazione dell'immobile a cagione dell'esecuzione su di esso dell'opera pubblica (con conseguente acquisto a titolo originario della proprietà del medesimo in capo all'espropriante), quest'ultimo mai ha adottato il decreto di esproprio né ha, del resto, mai concluso in altro modo la promossa espropriazione.

Ed allora, in presenza della situazione testé descritta competono al proprietario del bene oggetto di "esproprio sostanziale" sia A) l'indennità per il periodo di occupazione legittima sia B) il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del bene (vd Cass. 1683/2000): si tratta come è ovvio di due voci ontologicamente distinte siccome il fatto costitutivo del diritto fatto valere è rappresentato quanto alla prima (indennità) dalla tempestiva emissione dei provvedimenti autorizzativi dell'occupazione, mentre quello costitutivo della seconda è all'evidenza rappresentato da un comportamento illecito della P.A. (la quale, come più volte evidenziato, al termine del periodo di occupazione c.d. legittima, ha ommesso di adottare il relativo decreto di esproprio)» (doc. n. 30, pag. 7). Da qui, la conclusione secondo cui: «La residua materia del contendere deve pertanto intendersi limitata alla invocata condanna del Comune alla corresponsione della c.d. indennità di occupazione legittima, quest'ultima costituente il ristoro del sacrificio imposto al soggetto di fatto in seguito espropriato.

Ai fini della concreta quantificazione della voce in epigrafe si ritiene conforme a giustizia, anche in questa sede, far riferimento al concetto di cd "indennità virtuale di espropriazione" con cui sostanzialmente si esprime l'esigenza che la base di calcolo del "compenso per il periodo di legittima occupazione" (ovvero cinque anni a far data dal 22.7.1986, e cioè dalla data di emissione del decreto che ha disposto l'occupazione d'urgenza e ciò in omaggio alle argomentazioni di sicura divisibilità enunciate, da ultimo, nella sentenza Cass. 14011/02) debba commisurarsi ad una percentuale dell'indennizzo espropriativo che sarebbe stato erogato alla data di cessazione dell'occupazione del bene e ciò stante la sua omogeneità morfologica e funzionale rispetto a quest'ultimo: più nello specifico in omaggio all'indirizzo giurisprudenziale che si ritiene di condividere, l'indennità va calcolata nella misura del tasso legale degli interessi sull'importo base del cit. parametro di riferimento (cfr Cass. S.U. 493/98; Cass. 5551/99 e Cass. 154/2000).

Ovviamente la necessità di procedere al calcolo seppur virtuale dell'indennizzo de quo presuppone la corretta individuazione della natura del bene oggetto della vicenda ablativa, affermandosi dall'espropriante che l'immobile occupato null'altro sarebbe se non un suolo edificatorio / area edificabile (legittimante l'applicazione del criterio indennitario dettato dall'art. 5 bis, L. 359/92 e succ. mod.: a tal proposito si osserva che ancora in data odierna non possono trovare pratica applicazione le disposizioni dettate dal T.U. delle espropriazioni -DPR 327/2001- il cui termine di entrata in vigore è stato, da ultimo, differito al 30.6.2003 dall'art. 3 del D.L. 122/02) e opponendosi dai proprietari espropriati che, invece, trattasi di espropriazione / occupazione appropriativa di costruzioni (con conseguente invocabilità del criterio rappresentato dal valore venale del bene ex art. 39, L. 2359/1865).

Va osservato preliminarmente che in tema di espropriazione il criterio indennitario di cui alla L. 359/92 è applicabile, per disposizione espressa (norma di carattere eccezionale e, pertanto, sottratta ad applicazione analogica) unicamente alle aree edificabili suscettibili cioè di edificazione ma non ancora edificate al momento dell'imposizione del vincolo espropriativo: detto criterio, pertanto, non è applicabile all'area di sedime su cui insiste un fabbricato la quale costituisce parte integrante del fabbricato stesso e, pertanto, fruisce inscindibilmente del criterio indennitario previst[o] dall'art. 39 della L. 2359/1865 senza possibilità alcuna di distinguere, pertanto, tra valore dell'edificio e valore dell'area (cfr ex plur. Cass. 1113/97; Cass. 11918/95; Cass. 12036/95).

Ebbene dall'analisi della documentazione depositata a corredo delle rispettive pretese e dalla lettura delle dichiarazioni rese dai testi escussi, non può essere revocato in dubbio che non già di (semplice) area edificabile si tratta ma di "espropriazione" di edificio ciò che determina la applicabilità dell'invocato criterio di cui alla cit. L. 2359/1865.

Nella presente sede, peraltro, non è possibile concludere definitivamente la vertenza in quanto è necessario disporre C.T.U. volta alla quantificazione del valore venale del bene, base di calcolo su cui dovrà, indi, essere determinato l'importo dovuto a titolo di occupazione legittima secondo i criteri testé esposti»;

pertanto, con ricorso T.A.R. Sardegna n. 322/2004, i Sig.ri Barrago Giuseppe, Barrago Teresa, Barrago Anna, Barrago Maria Dolores, Barrago Antonio, Barrago Roberto, Barrago Anna Maria, Barrago Ermenegildo, Pusceddu Flaviana, Barrago Axel, Barrago Erik, Atzori Olivia, Atzori Natalina, Cogoni Mario, Cogoni Antonio (tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Plaisant, con domicilio eletto in Cagliari presso

lo studio del medesimo legale, via Dante n. 89) chiedevano il riconoscimento del loro diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'acquisizione illegittima perpetrata dal Comune di Aritzo nei loro confronti con condanna dell'amministrazione comunale al relativo pagamento, con rivalutazione fino al saldo, nonché al pagamento delle spese del giudizio;

per resistere al ricorso si costituiva il Comune di Aritzo (in persona del Sindaco p.t. e patrocinato dall'avv. Eulo Cotza, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, piazza Michelangelo n. 14) che ne chiedeva il rigetto, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio;

a conclusione di quel grado di giudizio, il T.A.R. Sardegna, con Sentenza n. 855 del 09.12.2013, così statuiva:

«In relazione a tale vicenda il Collegio non può che confermare il proprio orientamento in ordine alla richiesta di risarcimento del danno per la perdita del diritto di proprietà, in favore del Comune espropriante, a seguito di occupazione acquisitiva.

Ed invero, con sentenza n. 874 del 24 ottobre 2012, intervenuta nelle more del presente giudizio, più volte condivisa e dalle cui conclusioni non si ravvisano oggi motivi per discostarsi, il Tribunale, su analogo presupposto della vicenda che qui occupa (occupazione e trasformazione di terreni sine titolo per mancato completamento della relativa procedura ablatoria) ha precisato:

1) che l'occupazione e la trasformazione dei fondi si sostanziano in un'attività illecita, insuscettibile di produrre effetti acquisitivi della proprietà e, viceversa, fonte dell'obbligo per la pubblica amministrazione di restituire il bene e risarcire il proprietario interessato per il danno sofferto. Sul punto si è fatto riferimento alla condivisibile evoluzione giurisprudenziale - partita da numerose pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo prima e dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007 poi - secondo cui non assume concreto rilievo, in punto di mezzi di tutela assicurati al proprietario danneggiato, la tradizionale distinzione tra occupazione espropriativa ed occupazione usurpativa, posto che in entrambi i casi il comportamento dell'Amministrazione assume i caratteri dell'illecito civile, con tutto ciò che ne consegue (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844); tale concetto è stato recentemente sviluppato dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 23 agosto 2012, n. 14609), secondo cui

"l'occupazione "sine titulo" del fondo...non può comportare, soprattutto in assenza di una scelta abdicativa del proprietario...la perdita della proprietà del fondo da parte del soggetto che subisce l'occupazione, con la conseguenza che l'assenza dell'indefettibile presupposto del riconoscimento, da parte degli organi competenti, della pubblica utilità dell'opera comporta che il privato, durante l'illegittima occupazione, possa fruire dei rimedi reipersecutori a tutela della non perduta proprietà"; nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha poi espressamente escluso che la domanda restitutoria possa trovare ostacolo negli artt. 2933, comma 2, e 2058, comma 2, del codice civile, in quanto: - l'art. 2933, comma 2, oltre che riferibile alle sole violazioni di "obblighi di non fare" (cioè alle cd. "manipolazioni del bene") e non anche alle illecite occupazioni, è norma comunque eccezionale e come tale da interpretare in modo rigorosamente restrittivo, con esclusivo riferimento a beni realmente insostituibili e di eccezionale importanza per l'economia nazionale, con relativa prova a carico dell'Amministrazione resistente; - l'art. 2058, comma 2, quale disposizione che si ascrive alla disciplina del risarcimento del danno, non risulta applicabile alla tutela restitutoria dei diritti reali, che trova la propria speciale (ed autonoma) regolamentazione negli artt. 948 - 951 del codice civile;

2) che l'unico potenziale ostacolo al pieno esplicarsi della tutela restitutoria è costituito dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione interessata, dello speciale "potere sanante" previsto dall'art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2011, n. 2001 (introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11), applicabile anche "a fatti anteriori" alla sua entrata in vigore in virtù dell'espressa previsione contenuta al comma 8 (cfr., al riguardo, Consiglio di Stato n. 5844/2011);

3) che l'occupazione dei terreni per cui è causa da parte dell'Amministrazione comunale non trova dunque in tali casi alcun fondamento giuridico, e ciò comporta la restituzione dell'area illegittimamente occupata, previa rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese della stessa Amministrazione resistente;

4) che, come detto, resta, comunque, impregiudicato il potere di quest'ultima di avviare il procedimento di cui all'art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, finalizzato all'adozione di un provvedimento motivato di acquisizione dei terreni occupati e trasformati alla mano pubblica; in questa ipotesi l'Amministrazione

dovrà riconoscere ai ricorrenti, oltre al danno da mancato possesso del bene, anche il danno da perdita definitiva della proprietà.

Alla luce del richiamato contesto normativo e giurisprudenziale, pertanto, il completamento dell'opera pubblica e l'irreversibile trasformazione del bene sine titolo non ha determinato alcun effetto acquisitivo della proprietà in capo alla pubblica amministrazione.

Né può ritenersi, come sostiene la difesa pubblica, che tale passaggio di proprietà con acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale sia avvenuto per effetto della sentenza del Tribunale di Oristano n. 387 del 26 marzo 2003 pronunciata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale - in sede di ricostruzione fattuale della vicenda e in via meramente incidentale - quel giudice riteneva essersi verificato, a seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo, il fenomeno della c.d. accessione invertita con acquisto dell'immobile in capo all'amministrazione.

Ne consegue che i ricorrenti sono da ritenersi tutt'ora proprietari dei terreni occupati e detenuti sine titolo dal Comune di Aritzo, il quale - in separato giudizio, mancando oggi apposita domanda - potrà essere chiamato a restituirli.

Questo giudice infatti non può ordinare al Comune la restituzione dei beni in favore della ricorrente perché manca, come sopra rilevato, una specifica domanda in tal senso.

Sotto questo profilo la circostanza della destinazione a poliambulatorio dell'immobile per cui è causa e previo consistente esborso economico dell'amministrazione, lungi dal costituire elemento preclusivo in termini assoluti alla restituzione, rientra senz'altro tra gli elementi intorno ai quali si dovrà concretizzare la valutazione da parte dell'amministrazione degli interessi in conflitto e che dovrà sfociare nella decisione se acquisire o meno l'immobile al patrimonio comunale, previo ristoro al proprietario del diritto dominicale perduto, ovvero restituirglielo previa rimozione di tutte le opere realizzate.

Al fine di scongiurare tale evenienza, come già precisato, il Comune di Aritzo potrà adottare il provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. 8-6-2001 n. 327, che recita testualmente, per quanto qui rileva:

"Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e

che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene...

(3° comma) l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.”.

In sede di adozione di tale provvedimento, dunque, l'amministrazione, nel procedere alla liquidazione delle somme dovute ai ricorrenti sia a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'acquisizione del diritto di proprietà sull'immobile, sia a titolo di risarcimento per il danno per l'occupazione illegittima, potrà tenere anche conto, ai fini della determinazione del valore dell'immobile, delle risultanze della relazione del CTU acquisita nanti il giudice ordinario, salvo i conguagli (in positivo o in negativo) in relazione a quanto già corrisposto ai ricorrenti (vedi mandati di pagamento precisati in narrativa)»;

Premesso altresì che

il Consiglio Comunale di Aritzo, con Deliberazione n. 1 del 16.01.2014:

- «attesa la duplice circostanza per cui le opere [di trasformazione] per le quali la procedura espropriativa era stata avviata sono state integralmente realizzate (secondo il progetto previsto ed approvato) e (risultando allo stato pienamente funzionali) prevalgono gli interessi pubblici alla conservazione di quanto realizzato»;

reputava opportuno di avvalersi della procedura di acquisizione *ex art. 42bis*, D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii.;

- all'uopo, prendeva atto di un variegato quadro giurisprudenziale, specie per quanto attiene ai relativi profili di competenza (cfr. esemplificativamente quanto riportato, con annotazioni critiche, in *Urbanistica e appalti*, 2013, pag. 1194 s.) e procedure (cfr. per tutti, T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 557 del 04.06.2012, in *Foro amministrativo - T.A.R.*, 2012, pag. 2149);

- sempre all'uopo, non poteva fare a meno di constatare *«il persistere di un contenzioso in sede civile (attualmente nati la Corte d'Appello di Cagliari, Sez. I, R.G. n. 537/2009) in ordine alla valutazione economica (valore venale) dell'immobile che s'intende far oggetto della menzionata acquisizione "sanante", che rappresenta presupposto indispensabile onde procedere all'esatta e definitiva quantificazione del ristoro spettante alle Ditte proprietarie»;*

- ciononostante, riteneva prevalente l'esigenza di procedere senza indugio a compulsare la menzionata procedura di acquisizione "sanante", anche in considerazione della circostanza per cui il T.A.R. Sardegna, con la Sentenza che ha concluso il Giudizio n. 322/2004 cit., ha rilevato che, almeno provvisoriamente (e salve diverse determinazioni del Giudice civile), si potrà tener conto *«delle risultanze della relazione del CTU acquisita nati il giudice ordinario [di primo grado -Tribunale civile di Oristano-], salvo i conguagli (in positivo o in negativo) in relazione a quanto già corrisposto ai ricorrenti»;*

Premesso altresì che

conformemente, nella medesima adunanza consiliare veniva deliberato che:

- si proceda (ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. "l", D.Lgs. n. 267/2000) all'acquisizione degli immobili nati indicati, al patrimonio indisponibile del Comune, in quanto funzionali al perseguimento d'interessi pubblici cui anche questa Amministrazione è chiamata a sovrintendere;
- all'uopo, si applichi la procedura di cui all'art. 42 *bis*, D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii., stanti:
- la persistente idoneità, degli immobili nati indicati, a perseguire interessi pubblici cui anche questa Amministrazione è chiamata a sovrintendere (il complesso edilizio del quale da tempo è stata completata la realizzazione, è destinato a poliambulatorio; laddove, da parte dei proprietari, il manufatto originario era tenuto in istato di degrado senza alcun utilizzo apprezzabile);
- l'assenza di ragionevoli alternative all'adozione dell'atto di acquisizione "sanante", per via d'incomponibili divergenze in ordine al *quantum debeatur* a titolo di ristoro patrimoniale e non patrimoniale;
- all'uopo, provveda il Dirigente del Servizio comunale competente, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento;

- all'uopo, il Dirigente del Servizio comunale competente, ai fini della formulazione dell'atto dispositivo per il Comune, dovrà altresì assumere, con particolare riguardo ai profili di ristoro, il valore venale dell'immobile determinato dal C.T.U. in occasione del Giudizio civile di I grado richiamato dalla Sentenza T.A.R. Sardegna a conclusione del Giudizio amministrativo n. 322/2004 cit.; ciò provvisoriamente e salve le definitive valutazioni che interverranno a conclusione del contenzioso civile ancora pendente (con pronunzia insuscettiva d'impugnazioni ulteriori)»;

Premesso altresì che

demandati gli atti consequenziali al competente plesso organizzativo, comunale, identificato nell'Area Tecnica, quest'ultimo (a sua volta), condividendo e facendo proprie le valutazioni e determinazioni assunte dal menzionato Organo politico-amministrativo, comunicava avvio del procedimento (ai sensi degli artt. 7-8, L. n. 241/1990) «di acquisizione coattiva, sanante *ex art. 42bis*, D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii. (quale introdotto con l'art. 34, comma 1, D.L. 6 luglio 2011 n. 98), a favore del patrimonio del Comune di Aritzo, delle aree ubicate nel centro storico del medesimo Ente locale: quali distinte nel "Nuovo Catasto Terreni" al Foglio 12, Allegato A, Mappali 240 (parte) - 245 (di mq. 35) - 251 (di mq. 55), per un totale di mq. 120, di proprietà delle ditte Barrago (relativamente al mappale 245 ed a circa mq. 30 del mappale 240), Atzori-Cogoni (relativamente al mappale 251); quali trasformate per via delle opere che attualmente ivi insistono»;

la menzionata comunicazione di avvio del procedimento veniva trasmessa a ciascuno degli interessati, a mezzo di altrettanti plichi postali, raccomandati a.r., il giorno 19.03.2014;

nella seconda metà del Giugno 2014 risultava ultimato il rientro, presso l'Ente Locale mittente, dei riscontri postali facenti fede quanto al perfezionarsi della menzionata comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di ciascuno dei destinatari;

contestualmente si aveva modo di constatare che, né direttamente da parte dei menzionati destinatari-interessati, né a mezzo del loro patrocinante in giudizio (nonché domiciliatario), era stato raccolto il duplice invito a prendere visione degli atti del procedimento ed in special modo ad intervenire (presentando memorie scritte, documenti ed osservazioni, o chiedendo di essere uditi in contraddittorio);

Premesso altresì che

alla menzionata comunicazione di avvio del procedimento non seguiva la relativa determinazione di acquisizione coattiva, sanante, in ragione di problemi organizzativi interni ai competenti Uffici comunali (sottodimensionati rispetto al carico di lavoro da sostenere);

a distanza di diversi mesi, immutate le ragioni d'interesse pubblico così come tutte le ulteriori condizioni di legge sottese all'acquisizione sanante dei menzionati immobili, e parzialmente ripristinate adeguate condizioni operative dei competenti Uffici comunali, questi ultimi procedevano al rinnovo della comunicazione di avvio del procedimento (ai sensi degli artt. 7-8, L. n. 241/1990) «di acquisizione coattiva, sanante *ex art. 42bis*, D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii. (quale introdotto con l'art. 34, comma 1, D.L. 6 luglio 2011 n. 98), a favore del patrimonio del Comune di Aritzo, delle aree ubicate nel centro storico del medesimo Ente locale: quali distinte nel "Nuovo Catasto Terreni" al Foglio 12, Allegato A, Mappali 240 (parte) - 245 (di mq. 35) - 251 (di mq. 55), per un totale di mq. 120, di proprietà delle ditte Barrago (relativamente al mappale 245 ed a circa mq. 30 del mappale 240), Atzori-Cogoni (relativamente al mappale 251); quali trasformate per via delle opere che attualmente ivi insistono»;

la menzionata comunicazione di avvio del procedimento veniva trasmessa a ciascuno degli interessati (e rispettivi eredi), a mezzo di altrettanti plichi postali, raccomandati a.r., il giorno 14.01.2015 (nel solo caso dell'interessato Roberto Barrago, la trasmissione veniva rinnovata il 27.01.2015 stante la modifica di residenza nel frattempo intervenuta);

nel corso della seconda metà del Febbraio 2015: si riscontrava perfezionata la menzionata comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di ciascun destinatario (più esattamente, entro il 19.02.2015 risultavano pervenuti al Comune gli avvisi di ricevimento delle menzionate raccomandate, eccezion fatta per l'interessata Anna Maria Barrago della cui raccomandata comunque risulta attualmente pervenuto al Comune l'avviso di giacenza -compiuta-); si aveva altresì modo di constatare la decorrenza del termine assegnato agli interessati per controdedurre e/o intervenire nel procedimento, senza che, né direttamente da parte dei menzionati destinatari-interessati, né a mezzo del loro patrocinante in giudizio (nonché domiciliatario), fosse stato raccolto il duplice invito a prendere visione degli atti del procedimento

ed in special modo ad intervenire (presentando memorie scritte, documenti ed osservazioni, o chiedendo di essere uditi in contraddittorio);

Premesso altresì che

provvisoriamente (per ciò che si è innanzi riferito), il *quantum* dovuto dal Comune di Aritzo a titolo di occupazione legittima (relativamente al quinquennio 18.06.1986 / 17.06.1991) è determinabile:

- (non in Euro 14.896,18# come da Sent. Trib. civ. di Oristano n. 152/2009 e relativa C.T.U. del 2006; cifra cui la medesima Sentenza ha sommato gli interessi legali dal 23.07.1991 alla data della Sentenza stessa (trattandosi di debito di valuta, per un totale di Euro 28.630,66#);
- (bensì, assumendo provvisoriamente pari ad Euro 29.792,35 il valore venale degli immobili nel 1986 e che tale cifra-capitale si sarebbe dovuta ridurre all'82,76% dal momento che la si sarebbe dovuta decurtare proporzionalmente alla quota della Ditta Muggironi con la quale -separatamente e per via stragiudiziale- la questione di trasferimento proprietario era stata già definita; laddove l'attualizzazione si sarebbe dovuta rapportare al momento antecedente -29.12.2001- di emissione dei menzionati mandati di pagamento da parte del Tesoriere del Comune di Aritzo (una volta ricevuta notifica di atti di pignoramento, a seguito del menzionato Decreto Ingiuntivo n. 310/2000 -con provvedimento giudiziale del 29.01.2001-) in Euro $29.792,35 : 100 \times 82,76\% = \text{Euro } 24.656,148 \times 10\% \times 5 \text{ (anni)} = \text{Euro } 12.328,07 + \text{(interessi legali dal 23.07.1991 al 29.12.2001 =) Euro } 8.993,76 = \text{Euro } 21.321,83\#;$

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTI il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii.;

l'art. 42 *bis*, D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii.;

lo Statuto comunale;

il **Regolamento** comunale degli Uffici e Servizi;

RAVVISATA la presenza delle condizioni previste per l'applicazione dell'art. 42 *bis*, D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii. che detta la disciplina diretta a regolamentare le situazioni nelle quali

un'Amministrazione pubblica abbia occupato senza titolo un fondo e vi abbia apportato una trasformazione per via di opere ancora insistenti, prevedendo che l'Autorità possa adottare un provvedimento di acquisizione sanante, dandone comunicazione alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale dell'atto entro gg. 30;

ATTESO il persistere di un contenzioso in sede civile (attualmente nanti la Corte d'Appello di Cagliari, Sez. I, R.G. n. 537/2009) in ordine alla valutazione economica (valore venale) dell'immobile che s'intende far oggetto della menzionata acquisizione "sanante", che rappresenta presupposto indispensabile onde procedere all'esatta e definitiva quantificazione del ristoro spettante alle Ditte proprietarie;

STANTE la circostanza per cui non si è ancora reso possibile di portare a conclusione l'incarico professionale "esterno" pur affidato onde computare "*pro veritate*" e con adeguato aggiornamento, oltre al valore venale delle consistenze, l'entità del ristoro spettante alle Ditte proprietarie (alla luce di quanto esposto sia alla precedente nota 1, sia negli atti difensivi per il Comune di Aritzo in occasione dei contenziosi già maturati nelle sedi giudiziali civili ed amministrative -attualmente pende quello presso la Corte d'Appello di Cagliari-);

ATTESA, ciononostante, l'esigenza di procedere senza indugio ad un primo perfezionarsi della menzionata procedura di acquisizione "sanante", anche in considerazione della circostanza per cui il T.A.R. Sardegna, con la Sentenza che ha concluso il Giudizio n. 322/2004 cit., ha rilevato che, almeno provvisoriamente (e salve diverse determinazioni del Giudice civile), si potrà tener conto «delle risultanze della relazione del CTU acquisita nanti il giudice ordinario [di primo grado -Tribunale civile di Oristano-], salvo i conguagli (in positivo o in negativo) in relazione a quanto già corrisposto ai ricorrenti»;

ATTESA la duplice circostanza per cui: le opere di trasformazione, per le quali la procedura espropriativa era stata avviata (ma non conclusa), sono state integralmente realizzate (secondo il progetto previsto ed approvato) e (in quanto pienamente funzionali) sono risultate permanentemente idonee a perseguire interessi pubblici cui anche questa Amministrazione è chiamata a sovrintendere (trattasi di complesso edilizio da tempo destinato ad ambulatorio); prevalgono gli interessi pubblici alla conservazione di quanto realizzato (laddove, da parte dei proprietari, il manufatto originario era tenuto in istato di degrado senza alcun utilizzo apprezzabile);

ATTESA l'assenza di ragionevoli alternative all'adozione dell'atto di acquisizione "sanante", per via d'incomponibili divergenze in ordine al *quantum debeatur* a titolo di ristoro patrimoniale e non patrimoniale;

ATTESO che l'art. 42 *bis*, D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii. prevede:

- di doversi applicare anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore;
- per ciò che riguarda la determinazione del *quantum debeatur*, che il valore venale del bene (solitamente determinato con riferimento al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione da parte dell'Amministrazione), corrispondente all'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, vada incrementato: del 10%, a titolo di forfetario indennizzo del pregiudizio non patrimoniale arrecato; del 5%, a titolo risarcitorio, per ogni anno successivo allo scadere della dichiarazione di pubblica utilità (per occupazione *sine titulo*), "se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno";

ASSUMENDO PROVVISORIAMENTE (sulla base del menzionato rinvio operato dalla Sentenza T.A.R. Sardegna -a conclusione del Giudizio n. 322/2004 cit.- alle risultanze ultime della CTU nel giudizio civile di I grado -settembre 2006-) che il valore venale del bene occupato, nel 1986, fosse pari (a £.57.686.040 nel 1986, corrispondenti) ad Euro 29.792,35 per mq. 145 complessivi; che pertanto, escludendo la quota della Ditta Muggironi (alla cui acquisizione si è separatamente e consensualmente proceduto), pari al 17,24% (per mq. 25 su mq. 145 complessivi), quel valore venale fosse da ridurre ad Euro 24.656,148 (pari all'82,76%);

ACCERTATO PROVVISORIAMENTE che (sull'assunto che tale valore venale sia rimasto sostanzialmente invariato alla data della trasformazione irreversibile del bene) la somma spettante per l'indennizzo forfetario del pregiudizio non patrimoniale arrecato, è pari (al 10% di Euro 24.656,148 cioè) ad Euro 2.465,61;

CHE, trattandosi di obbligazione derivante da illecito extracontrattuale, e quindi di debito di valore, tale somma, determinata con riferimento alla data della trasformazione irreversibile del bene, deve essere rivalutata equitativamente all'attualità (dal 23.07.1991 alla data del 01.01.2015) sulla base degli indici Istat (per un importo pari ad Euro 1.866,47), per complessivi Euro 4.332,08 di capitale rivalutato;

SALVA la somma spettante per il risarcimento del pregiudizio da occupazione *sine titulo* del bene (a decorrere dal 23.07.1991 al 01.01.2015) provvisoriamente liquidabile in Euro 24.656,148 X 5% = Euro 1.232,81 X anni 24 circa = Euro 29.587,44 + rivalutazione Istat (Euro 22.397,69), per complessivi Euro 51.985,13 di capitale rivalutato;

PERTANTO, ASSUMENDO PROVVISORIAMENTE che alle Ditte interessate e giudizialmente coinvolte (G. Barrago e più, Natalina Atzori e più coi relativi eredi) spettino le seguenti somme (rivalutate): Euro 21.321,83# per occupazione legittima + Euro 24.656,148 per valore venale delle consistenze + Euro 4.332,08 per indennizzo forfetario del pregiudizio non patrimoniale arrecato + Euro 51.985,13 per risarcimento del pregiudizio da occupazione *sine titulo* del bene; quanto conduce ad un totale di Euro 102.295,18#

ACCERTATO che tutte le menzionate cifre corrispondenti alle voci di costo facenti capo al Comune ed spettanti alle Ditte giudizialmente coinvolte (per l'appunto, nella percentuale residua pari all'82,76 corrispondente a mq. 120 su 145) sono così ripartibili:

- G. Barrago e più (percentuale residua pari al 44,83% corrispondente a mq. 65 su 145); $65 : 120 = k : 102.295,18\#$ $k = 65 \times 102.295,18 : 120 = \text{Euro } 55.409,88\#$

- Natalina Atzori e più / eredi (percentuale residua pari al 37,93% corrispondente a mq. 55 su 145); $55 : 120 = k : 102.295,18\#$ $k = 55 \times 102.295,18 : 120 = \text{Euro } 46.885,29\#$

DETERMINA

L'ACQUISIZIONE al patrimonio indisponibile del Comune di Aritzo, unitamente alle opere che v'insistono, delle seguenti aree (ubicato nel relativo centro storico): quali distinte nel "Nuovo Catasto Terreni" al Foglio 12, Allegato A, Mappali 240 (parte) - 245 (di mq. 35) - 251 (di mq. 55), per un totale di mq. 120, di proprietà:

RELATIVAMENTE al mappale 245 ed a circa mq. 30 del mappale 240, di Giuseppe BARRAGO (nato a Cagliari il 19 febbraio 1942, residente in Viale Poetto, 4 - 09126 CAGLIARI, Cod. Fisc. BRRGPPG42B19B354A), Teresa BARRAGO (nata a Cagliari il 26 aprile 1927, residente in Via Zagabria, 48 - 09129 CAGLIARI, Cod. Fisc. BRRTRS27D66B354C), Anna BARRAGO (nata a Cagliari il 26 ottobre 1928, residente in Via Nazario Sauro, 24 - 09123 CAGLIARI, Cod. Fisc. BRRNNA28R66B354S), Maria Dolores

BARRAGO (nata a Cagliari il 15 aprile 1930 residente in Via Nazario Sauro, 24 - 09123 CAGLIARI, Cod. Fisc. BRRMDL30D55B354F), Antonio BARRAGO (nato a Cagliari il 12 dicembre 1931, residente in Via E. d'Arborea, 63 - 09125 CAGLIARI, Cod. Fisc. BRRNTN31T12B354L), Roberto BARRAGO (nato a Cagliari il 1° maggio 1966, residente in Via Lanusei, 70 - 09045 QUARTUCCIU, Cod. Fisc. BRRRRT66E01B354R), Anna Maria BARRAGO (nata a Cagliari il 27 luglio 1963, residente in Via Tiziano, 40 - 09045 QUARTU S'ELENA, Cod. Fisc. BRRNMR63L67B354K), Ermenegildo BARRAGO (nato a Cagliari il 20 settembre 1935, residente in Via Caboni, 3 - 09125 CAGLIARI, Cod. Fisc. BRRRNG35P20B354E), Flaviana PUSCEDDU (nata a Villamar il 27 dicembre 1951, residente in Via Nazario Sauro, 24 - 09123 CAGLIARI, Cod. Fisc. PSCFVN51T67L966C), Axel BARRAGO (nato a Cagliari l'8 marzo 1973, residente in Via Nazario Sauro, 24 - 09123 CAGLIARI, Cod. Fisc. BRRXLA73C08B354O), Erik BARRAGO (nato a Cagliari il 11 agosto 1979, residente in Via Nazario Sauro, 24 - 09123 CAGLIARI, Cod. Fisc. BRRRKE79M11B354L);

RELATIVAMENTE al mappale 251, di Natalina ATZORI (nata a Aritzo il 5 dicembre 1935, residente in Via Antonio Maxia - 08031 ARITZO, Cod. Fisc. TZR NLN 35T45A407Q), Mario COGONI (nato ad Aritzo il 2 dicembre 1943, residente Via Grazia Deledda, 10 - 08031 ARITZO, Cod. Fisc. CGNMRA43T02A407E), Antonio COGONI (nato ad Aritzo il 7 luglio 1946, residente in Piazza Neruda, 8 - 10093 COLLEGNO -TO-, Cod. Fisc. CGNNTN46L07A407D), nonché (in qualità di eredi legittimi di Olivia ATZORI) Antonello MAXIA (nato ad Aritzo il 18 giugno 1962, residente in Via Corelli, 5 - 09128 CAGLIARI, Cod. Fisc. MXANNL62H18A407K), Raffaele Vincenzo MAXIA (nato ad Aritzo il 28 gennaio 1964, residente in Via Sebastiano Satta, 6 - 08031 ARITZO, Cod. Fisc. MXARFL64A28A407U), Anna Paola MAXIA (nata ad Aritzo l'11 gennaio 1966 residente in Via Corelli, 5 - 09128 CAGLIARI, Cod. Fisc. MXANPL66A51A407S), Massimiliano MAXIA (nato ad Aritzo il 23 settembre 1969, residente in Via Sebastiano Satta, 6 - 08031 ARITZO, Cod. Fisc. MXAMSM69P23A407K);

AI SENSI dell'art. 42 *bis*, D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii., il ristoro per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (con rivalutazione), complessivamente spettante alle Ditte menzionate, è provvisoriamente computato in Euro102.295,18# (Eurocentoduemiladuecentonovantacinque/18); così ripartito per Ditte: Euro55.409,88# (Eurocinquantacinquemilaquattrocentonove/88), quanto a G. Barrago

e più; Euro46.885,29# (Euroquarantaseimilaottocento-ottantacinque/29) quanto a Natalina Atzori e più / eredi;

POICHÉ ALLE DITTE MENZIONATE, con mandati di pagamento n. 1577 del 29.12.2001 e n. 1579 del 29.12.2001, si è già provveduto a corrispondere le seguenti somme (rispettivamente): (£ 269.720.545, pari ad) Euro 139.299,04 e di (£ 104.277.600, pari ad) Euro 53.854,89; provvisoriamente ed in attesa delle pertinenti determinazioni giudiziali, si ritiene di non dover corrispondere alcuna somma ulteriore; salvi i conguagli (in positivo o in negativo) in relazione a quanto già corrisposto e da maggiorare in base all'interesse legale;

A FAR DATA DAL PERFEZIONARSI DELLE NOTIFICHE (da effettuare nelle forme degli atti processuali) della presente Determinazione (in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 22, dell'allegato B - Tabella al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 ss.mm.ii.), s'intenderà perfezionato il passaggio della titolarità sui menzionati immobili (per quanto nati esposto, senza condizione sospensiva di pagamento ovvero -in caso di rifiuto dell'indennizzo-, del deposito di somme presso la Cassa Depositi e Prestiti);

LA PRESENTE DETERMINAZIONE ACQUISITIVA sarà: trascritta senza indugio, presso l'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di Nuoro (ex Conservatoria dei Registri immobiliari), a cura e spese del Comune di Aritzo; pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna nonché, sul sito www.regione.sardegna.it; pubblicata presso l'Albo Pretorio (in versione sia cartacea che on-line) del Comune di Aritzo; pubblicata sul sito internet del Comune di Aritzo (www.comune.aritzo.nu.it/);

AI SENSI dell'art. 3 -comma IV-, L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., si comunica che, avverso il presente Atto, possono promuoversi: ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro gg. 60 dalla notifica; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di gg. 120 dalla notifica;

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO acquisitivo sarà trasmesso in forma integrale, entro gg. 30 dalla sua adozione, alla Sezione regionale della Corte dei Conti, in Cagliari.

Aritzo, 17 Marzo 2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico
dott. ing. Sabrina VACCA

RELAZIONI DI NOTIFICA

Su richiesta del Comune di Aritzo in persona del Legale Rappresentante (e, per esso, del Responsabile dell' Area Tecnica nonché, del Procedimento), io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario, addetto all'UUNEP del Tribunale di Oristano, ho notificato copia conforme del sopraesteso atto a:

- **Giuseppe BARRAGO**, presso Viale Poetto, 4 - 09126 CAGLIARI; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Teresa BARRAGO**, presso Via Zagabria, 48 - 09129 CAGLIARI; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Anna BARRAGO**, presso Via Nazario Sauro, 24 - 09123 CAGLIARI; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Maria Dolores BARRAGO**, presso Via Nazario Sauro, 24 - 09123 CAGLIARI; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Antonio BARRAGO**, presso Via E. d'Arborea, 63 - 09125 CAGLIARI; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Roberto BARRAGO**, presso Via Lanusei, 70 - 09045 QUARTUCCIU; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Anna Maria BARRAGO**, presso Via Tiziano, 40 - 09045 QUARTU S'ELENA; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Ermenegildo BARRAGO**, presso Via Caboni, 3 - 09125 CAGLIARI; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Flaviana PUSCEDDU**, presso Via Nazario Sauro, 24 - 09123 CAGLIARI; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Axel BARRAGO**, presso Via Nazario Sauro, 24 - 09123 CAGLIARI; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Erik BARRAGO**, presso Via Nazario Sauro, 24 - 09123 CAGLIARI; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Natalina ATZORI**, presso Via Antonio Maxia - 08031 ARITZO; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Mario COGONI**, presso Via Grazia Deledda, 10 - 08031 ARITZO; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Antonio COGONI**, presso Piazza Neruda, 8 - 10093 COLLEGNO (TO); a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Antonello MAXIA**, presso Via Corelli, 5 - 09128 CAGLIARI; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Raffaele Vincenzo MAXIA**, presso Via Sebastiano Satta, 6 - 08031 ARITZO; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Anna Paola MAXIA**, presso Via Corelli, 5 - 09128 CAGLIARI; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- **Massimiliano MAXIA**, presso Via Sebastiano Satta, 6 - 08031 ARITZO; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

- Giuseppe BARRAGO, Teresa BARRAGO, Anna BARRAGO, Maria Dolores BARRAGO, Antonio BARRAGO, Roberto BARRAGO, Anna Maria BARRAGO, Ermenegildo BARRAGO, Flaviana PUSCEDDU, Axel BARRAGO, Erik BARRAGO, Natalina ATZORI, Mario COGONI, Antonio COGONI, nonché (in qualità di eredi legittimi di Olivia ATZORI) Antonello MAXIA, Raffaele Vincenzo MAXIA, Anna Paola MAXIA, Massimiliano MAXIA, presso il loro **comune patrocinante in giudizio e domiciliatario**, **Avv. Angelo PLAISANT**, con Studio nella Via Dante al n. 89 - 09128 CAGLIARI; a mezzo di plico raccomandato, con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio Postale di _____ racc. n. _____;

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario